

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO
concluso mediante procedura telematica

Oggi, 22 Aprile 2020, con riferimento all'allegato verbale di accordo per il ricorso della Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, si è svolta una consultazione telematica

TRA

la Società SOPRAN S.P.A., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 150 in Trezzano Sul Naviglio (MI), C.F. e P. Iva: 07202950155, indirizzo PEC personale.sopran@pec.it rappresentata dal Sig. Renato Casiroli

E

- La FILCAMS CGIL, rappresentata dal Sig. DANILO LELLI, ai fini dell'esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista;
- La FISASCAT CISL, rappresentata dal Sig. STEFANIA CHICCA, ai fini dell'esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista;
- La UILTUCS, rappresentata dal Sig. PAOLO ANDREANI, ai fini dell'esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista.

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha raggiunto un accordo con le OO.SS. sopra indicate per la richiesta di intervento della CIGD di cui all'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- l'Azienda è impossibilitata, per disposizioni normative e di cassa, ad anticipare l'indennità prevista a titolo di integrazione salariale;
- l'Azienda ha comunque intenzione, nel limite delle proprie possibilità, di non lasciare il proprio personale dipendente privo di reddito in attesa del pagamento da parte dell'Inps;
- i rappresentanti della OO.SS. hanno preso atto e verificato le informazioni dall'Azienda;

Tutto ciò premesso, le parti

CONCORDANO QUANTO SEGUE


➤ L'Azienda si rende disponibile all'accoglimento di eventuali richieste da parte dei lavoratori di anticipazione e liquidazione in busta paga, qualora maturati, dei ratei di mensilità aggiuntive, di TFR e di permessi retribuiti maturati e non goduti (riduzioni orario ed ex-festività) per una somma pari all'importo lordo di cassa integrazione che gli stessi avrebbero diritto nel mese di competenza. Tale disponibilità, in deroga alle normative vigenti, con



particolare riguardo alla normativa sugli anticipi del TFR prevista dall'art. 2120 c.c., deve intendersi limitata alla copertura del periodo di 9 settimane di cui al punto 1 del presente accordo;

Letto, Confermato e sottoscritto


SOBRAN S.P.A.



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS

